

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese  
Settore Mobilità e Trasporti  
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della sosta sulle righe blu per i veicoli al servizio di operatori socio sanitari.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che :

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 20/02/2017 è stata approvata l'esenzione dal pagamento della sosta sugli stalli a strisce blu del Comune di Venezia per gli operatori socio sanitari che prestano servizio a domicilio;

### Considerato che:

- i servizi di assistenza sono finalizzati alla prevenzione, al mantenimento ed al recupero delle capacità/potenzialità delle persone non autosufficienti che restano nel proprio domicilio, nonché alla cura della persone affette da gravi patologie;
- alcuni servizi offerti sono inquadrabili nella categorie dei servizi essenziali di assistenza;
- nella maggior parte dei casi gli operatori coinvolti nell'erogazione dei servizi in oggetto, utilizzano il proprio mezzo di trasporto per effettuare le visite a domicilio;
- per i motivi sopra indicati è stata pubblicata l'Ordinanza Dirigenziale n.125 del 01/03/2017;
- la "Fondazione Venezia Servizi alla persona - Onlus" con prot. n.364307 del 25/07/2018 ha richiesto di aggiornare il provvedimento rilasciato in data 01/03/2017 a seguito della sostituzione di alcuni operatori e dal cambio di veicolo da parte di un assegnatario a seguito della riorganizzazione dei turni di lavoro;

**Ravvisata** pertanto la necessità di adeguare il provvedimento, aggiornandolo con le modifiche richieste;

### Visti:

- l'Ordinanza Dirigenziale n.211 del 06/04/2017 "Regolamentazione della sosta sulle righe blu per i veicoli al servizio di operatori socio sanitari"
- l'ordinanza Dirigenziale n. 125 del 01/03/2017 "Regolamentazione della sosta sulle righe blu per i veicoli al servizio di operatori socio sanitari.";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- gli artt. 158 e 159 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

## ORDINA

### **1 Regolamentare la sosta sugli stalli a pagamento del Comune di Venezia, per i veicoli di seguito indicati, secondo le seguenti disposizioni:**

1.1 esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle loro attività di assistenza domiciliare è consentita la sosta gratuita in via continuativa **per massimo un'ora** sugli stalli di sosta a pagamento;

1.2 è fatto obbligo all'operatore di **esporre il disco orario**, per indicare l'inizio di ciascun servizio domiciliare, nonché l'apposito **tagliando autorizzatorio**;

1.3 i presenti veicoli sostituiscono i nn.6-8-11-16-20 della tabella di cui all'Ordinanza Dirigenziale n.125/201;

<b>DV832XV</b>	<b>EY625BX</b>	<b>FK659GG</b>
<b>CZ815LF</b>	<b>DJ404RY</b>	<b>FN920BG</b>

La presente ordinanza ha validità ed esecutività temporanea fino al giorno 31/12/2019.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 26 settembre 2018

IL DIRIGENTE  
arch. Loris Sartori  
(\*atto firmato digitalmente)

(\*)Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

---

Direttore dott.ssa Stefania Battaglia- Dirigente arch. Loris Sartori  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro  
Responsabile dell'istruttoria: sig.ra Addolorata Longo  
Sede di Mestre – viale Ancona 63 – 30172 - Mestre – tel. 041.274.6916  
[mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it](mailto:mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it)